

coltiva
la
sicurezza

Vademecum per una agricoltura in sicurezza

1

La tutela della salute dei lavoratori

REGIONE
TOSCANA



Servizio
Sanitario
della
Toscana

INAIL

indice



- 3** **Gli infortuni e le malattie professionali**
- 5** **Le principali normative per la sicurezza e la salute dei lavoratori prima del D.Lgs. 626**
- 6** **Il Decreto Legislativo 626/1994**
 - Il datore di lavoro
 - Il servizio di prevenzione e protezione aziendale (SPP)
 - Il medico competente
 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
 - I diritti e i doveri del lavoratore
- 11** **La tutela delle lavoratrici madri e dei minori**
- 14** **L'Informazione, la Formazione, l'Addestramento**
- 16** **I Dispositivi di protezione individuale**
- 19** **Il primo soccorso e la gestione dell'emergenza**

Gli infortuni e le malattie professionali

Il lavoratore durante la sua attività può essere esposto a rischi che possono danneggiare la sua salute con conseguenze anche molto gravi.

Per evitare che a suo danno si verifichi un infortunio o una malattia professionale è necessario che il datore di lavoro attui gli **interventi preven-**

tivi per eliminare o almeno ridurre i rischi alla fonte (acquisto di macchine sicure, procedure di lavoro corrette, turni di lavoro adeguati, ecc.).

Successivamente, per proteggerlo dai rischi che non è riuscito ad eliminare, deve attuare gli **interventi protettivi**.

RISCHIO LAVORATIVO

Durante il lavoro è possibile venire a contatto (**esposizione**) con un pericolo e subire un danno. In questo caso il lavoratore sta operando su un trattore privo di protezioni che lo difendano dal rumore e, in caso di ribaltamento, dalle conseguenze di un probabile schiacciamento.



PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sono gli interventi che il datore di lavoro deve attuare in azienda per tutelare la salute del lavoratore.

Questo lavoratore, a differenza di quello accanto, sta operando su un trattore con cabina di sicurezza che, oltre a proteggerlo dal rumore, lo difende in caso di ribaltamento.



La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (Costituzione)

Infortunio sul lavoro:

con questo termine si identifica in maniera generica il danno che il lavoratore può subire per causa violenta durante lo svolgimento del suo lavoro. Le conseguenze di un infortunio possono essere: - *la morte* - *l'inabilità permanente* (l'infortunio subito lascia per sempre conseguenze negative sulla salute) - *l'inabilità temporanea* (l'infortunio si risolve, senza lasciare danni permanenti).



esempi di attività lavorativa a rischio	e possibile infortunio connesso
utilizzo di utensile tipo falchetto.....	ferita da taglio
ribaltamento del trattore	morte per lesioni multiple
esposizione a prodotti fitosanitari.....	intossicazione acuta
contatto fisico con animali (es. un calcio).....	lesioni ad organi interni
esposizione ai raggi solari.....	colpo di sole

Malattia professionale: con questo termine si identifica il danno che il lavoratore può subire a causa di esposizione nel tempo ad agenti o condizioni nocive presenti durante la sua attività lavorativa.

esempi di attività lavorativa a rischio	e possibile malattia connessa
esposizione a rumore prodotto dalle diverse macchine.....	sordità
esposizione a vibrazioni durante la guida del trattore.....	lombalgia
esposizione a prodotti fitosanitari (antiparassitari).....	insufficienza epatica
esposizione ai raggi solari.....	tumori della pelle
esposizione a polveri.....	bronchite cronica
movimentazione manuale dei carichi.....	ernia del disco



Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri danno ingiusto obbliga, colui che ha commesso il fatto, a risarcire il danno (Codice Civile)

Le principali normative per la sicurezza e la salute dei lavoratori prima del D. Lgs. 626

Queste, le principali leggi che prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 626/94, hanno stabilito ciò che ogni datore di lavoro doveva fare per rendere la propria azienda un ambiente di lavoro sempre più sano e sicuro. Le norme, ancora in vigore, prevedono anche specifiche **sanzioni** per coloro che non le rispettano.

D.P.R. n. 547/1955

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Il datore di lavoro è il primo responsabile della tutela della salute dei lavoratori suoi dipendenti. Deve attuare le misure di sicurezza stabilite; disporre che ogni lavoratore osservi tali misure utilizzando i dispositivi di sicurezza a disposizione; rendere ogni lavoratore edotto su quanto stabilito. Il Decreto obbliga i costruttori e i commercianti di macchine e attrezzature a vendere solo quelle che rispondono ai requisiti di sicurezza stabiliti per legge. Contiene disposizioni specifiche e tecniche sulle caratteristiche di sicurezza che devono avere gli ambienti, i posti di lavoro e di passaggio, le macchine, gli impianti e gli apparecchi.

D.P.R. n. 303/1956

Norme generali per l'igiene del lavoro

Contiene disposizioni generali e specifiche in merito alle condizioni di igiene degli ambienti di lavoro e dei nuovi impianti, incluso la presenza e le caratteristiche

dei servizi sanitari e igienico assistenziali e la difesa dagli agenti nocivi. Introduce l'obbligo di visita medica per gli addetti a lavorazioni di "tipo industriale" che espongono ai pericoli indicati dallo stesso (ad esempio coloro che effettuano trattamenti antiparassitari per conto di aziende agricole).

D.Lgs. n. 277/1991

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro

Il datore di lavoro deve valutare a quanto rumore (prodotto dalle macchine, attrezzature e impianti presenti in azienda) sono esposti i propri dipendenti e ridurre al minimo tale esposizione realizzando interventi preventivi e protettivi sostenuti con gli adeguati interventi di formazione e informazione. All'atto dell'acquisto di nuove macchine deve privilegiare quelle che producono il più basso livello di rumore.

Il Decreto introduce la figura del medico competente, nominato dal datore di lavoro, che effettua il controllo sanitario dei lavoratori esposti a rumore.



L'agricoltura è tra le attività lavorative a più alto rischio di infortunio e malattie professionali

Il Decreto legislativo 626 /1994

Il Decreto 626 del 1994 "Attuazione delle direttive CEE nn. 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679, 93/88, 95/63, 97/42, 98/24, 99/38, riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", integrato e modificato da numerose norme successive, attualmente è la legge di maggiore riferimento per la tutela della salute di ogni lavoratore

occupato in qualsiasi settore di attività, sia pubblico che privato.

Si applica nelle aziende dove lavora almeno un dipendente, assunto sia a tempo indeterminato che determinato (stagionale/avventizio). Ai sensi del 626 è lavoratore dipendente anche il socio di società o di cooperativa (ciò è valido pure se la società è costituita tra fratelli, oppure tra padre e figlio, oppure tra marito e moglie).



I lavoratori, tramite proprie rappresentanze, hanno diritto di controllare sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Statuto dei lavoratori)

Il datore di lavoro

Il datore di lavoro deve conoscere e valutare quali sono i rischi lavorativi a cui ogni dipendente è esposto e quali conseguenze possono avere sulla sua salute (infortunio o malattia professionale). In conseguenza deve individuare le misure di prevenzione e protezione più adeguate ad eliminarli o quanto meno a ridurli, stabilendo anche eventuali miglioramenti da attuare nel tempo (**programma di miglioramento aziendale**). L'insieme di queste attività va sotto il nome di **valutazione dei rischi** e, se in azienda sono assunti più di 10 dipendenti, il datore di lavoro deve predisporre un apposito documento che

dettagli come e cosa ha rilevato e quali sono state le azioni compiute per migliorare le condizioni di lavoro. In caso contrario, potrà fare una autocertificazione dove attesta di aver eseguito la valutazione e adottato le misure di miglioramento. In azienda possono essere presenti figure intermedie come il **dirigente** e il **preposto** (esempio un capo squadra), con compiti e poteri anche in materia di sicurezza e igiene del lavoro: essi impartiscono ordini ed istruzioni per la migliore esecuzione del lavoro e vigilano sul rispetto delle stesse. Il datore di lavoro può delegarli anche a svolgere alcune delle sue funzioni.



Il datore di lavoro, prima di affidarti compiti e attività specifiche, deve valutare se hai le adeguate capacità e se sei in condizioni di salute e di sicurezza. Inoltre soltanto se sei adeguatamente istruito puoi accedere a zone che presentano un rischio grave e specifico.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (SPP)

Il datore di lavoro all'interno dell'azienda deve organizzare il *Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)*, una struttura tecnica che lo aiuta a valutare i rischi, a individuare le misure per eliminarli o ridurli al minimo e a programmare l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori. Il Servizio è costituito da un **Responsabile** e dagli **Addetti**, indi-

viduati dal datore di lavoro anche tra gli stessi lavoratori, oppure tra persone esterne all'azienda. Comunque devono essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla legge. Nelle aziende agricole al di sotto dei 10 lavoratori il datore di lavoro può nominarsi Responsabile dell'SPP dopo aver frequentato un apposito corso di formazione.



La salute è il benessere fisico, psichico e sociale dell'individuo, da tutelare sempre, anche durante il lavoro

Il Medico Competente

Nella maggior parte delle aziende agricole, essendo presenti rischi quali ad esempio **rumore, movimentazione manuale dei carichi, agenti chimici e biologici**, è obbligatorio che il datore di lavoro nomini il medico competente specializzato in medicina del lavoro per effettuare la **sorveglianza sanitaria**.

Il medico competente per ogni lavoratore deve esprimere il **parere di idoneità alla mansione** specifica e verificarne, nel tempo, lo stato di salute. A seguito di questi accertamenti il medico competente può esprimere un giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore alla mansione specifica informandone per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Questi, se non sono d'accordo, hanno 30 giorni per fare ricorso al Dipartimento di Prevenzio-

ne dell'Azienda USL competente per territorio che, dopo i necessari accertamenti, confermerà, modificherà o revocherà il giudizio stesso.

È indispensabile che il medico competente conosca l'ambiente di lavoro e lo visiti almeno una volta l'anno, per:

1. poter predisporre la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi
2. informare i lavoratori sul significato ed i risultati degli accertamenti sanitari a cui sono stati sottoposti
3. collaborare col datore di lavoro alla valutazione dei rischi, alla definizione delle misure di tutela e all'attività di informazione e formazione.

Il medico competente registra i dati del lavoratore in una **cartella sanitaria e di rischio** che è personale e la custodisce in azienda con salvaguardia del segreto professionale.



Ricorda che devi essere sottoposto a sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici a cui sei esposto durante il lavoro e come lavoratore non puoi sottrarti a queste visite.

Hai diritto ad avere:

- copia della tua cartella sanitaria e di rischio al termine del rapporto di lavoro o quando ne fai richiesta
- copia degli esami e delle visite a cui sei stato sottoposto, in qualsiasi momento

- una visita di controllo dal medico competente quando ritieni di avere disturbi collegati al lavoro o malattie che pensi possano renderti, anche temporaneamente, non idoneo a svolgere la tua mansione.



La sorveglianza sanitaria si compone di visita medica preventiva, successive visite periodiche ed esami diagnostici

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il **626** prevede che all'interno dell'azienda i lavoratori eleggano/nominino un collega che li rappresenti sulle questioni inerenti la sicurezza e la salute sul lavoro, ciò per favorire una più diretta **partecipazione dei lavoratori alla gestione della prevenzione**. Il datore di lavoro deve formarlo sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, garantendogli il tempo ed i mezzi necessari per espletare il suo compito.

L'RLS deve ricevere dal datore di lavoro le informazioni e la documentazione aziendale su: - la valutazione dei rischi - le misure di prevenzione e protezione - le sostanze - i preparati - le macchine e gli impianti presenti - l'organizzazione e gli ambienti di lavoro - gli infortuni e le malattie professionali. Inoltre può richiedere supporto e informazioni al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL competente per territorio.

La riunione periodica di prevenzione e protezione

Se in azienda sono assunti più di 15 dipendenti il datore di lavoro, almeno una volta all'anno, deve convocare una riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi per confrontarsi su problematiche, necessità e iniziative in tema di sicurezza e igiene aziendali. Se invece in azienda i dipendenti sono meno di 15 la riunione può essere richiesta dal RLS.

Alla riunione partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale
- il medico competente se previsto
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



I lavoratori, tramite proprie rappresentanze, hanno il diritto di promuovere indagini finalizzate a favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro (Statuto dei lavoratori)

I diritti e i doveri del lavoratore

Il 626 pone il lavoratore al centro del processo di prevenzione aziendale, stabilendo il **suo diritto** ad essere difeso, ma anche il **suo dovere** di partecipare e collaborare al processo di prevenzione. La sua partecipazione è determinante per realizzare il concreto

miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del luogo dove lavora; infatti, attraverso il suo coinvolgimento il datore di lavoro potrà evidenziare i molti rischi presenti in azienda e scegliere gli interventi di prevenzione e protezione più adeguati.



Solo dopo essere stato formato, istruito e aver ricevuto tutti mezzi necessari potrai comportarti nel modo più indicato per tutelare la tua sicurezza e salute e quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Il lavoratore deve quindi:

- seguire le istruzioni del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti eventuali problemi e condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza, adoperandosi, in caso di urgenza e nei limiti delle sue possibilità, per cercare di eliminarli o ridurli, informando il RLS
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo, così come non compiere di sua iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza e che possono compromettere la sua e l'altrui sicurezza
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti.



Tutte le informazioni e istruzioni devono risultare comprensibili anche ai lavoratori non italiani

La tutela delle lavoratrici madri e dei minori

La legge **vieta** che le **lavoratrici gestanti e fino a sette mesi dopo il parto** (cosiddette lavoratrici madri) vengano impiegate per compiere operazioni pregiudizievoli per la salute. Ecco alcune attività che le lavoratrici madri non debbono effettuare:

- trasporto pesi sia a braccia che a spalla, sia con carretti con ruote su strada o su guida
- sollevamento pesi, compreso il carico e lo scarico ed ogni altra prestazione connessa
- lavori su scale e su impalcature mobili e fisse
- lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante
- lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni
- lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame
- lavori che comportano manipolazione e applicazione di prodotti fitosanitari
- lavori nei magazzini frigoriferi
- accesso ai locali delle cantine di fermentazione dal 1 settembre al 30 novembre
- accesso ai silos, cisterne, serbatoi, pozzi o fosse settiche
- condotta e manutenzione dei veicoli di trasporto e macchine operatrici con propulsione meccanica
- agganciamento di rimorchi, di attrezzi o di utensili ai trattori agricoli
- condotta e governo di tori e stalloni
- legaggio ed abbattimento degli alberi, maneggio e trasporto dei tronchi.

La legge dispone il **divieto** di adibire i **fanciulli e gli adolescenti** (cosiddetti minori) a determinati lavori pericolosi ed insalubri che, per quanto riguarda l'agricoltura, sono:



È reato la rimozione o l'omissione, per colpa o per dolo, delle cautele o delle difese contro gli infortuni del lavoro (Codice Penale)

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL

La struttura pubblica territorialmente competente in materia di tutela della salute dei lavoratori è il Dipartimento di Prevenzione, Unità funzionale di Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, collocato nell'Azienda USL. Esso si occupa di:

- ✓ dare **informazioni e assistenza** in materia di **sicurezza e igiene** nei luoghi di lavoro a chiunque ne faccia richiesta, promuovendo ogni azione di sensibilizzazione sul tema
- ✓ fornire ai datori di lavoro, ai consulenti e alle associazioni di categoria le **linee di indirizzo** per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nelle aziende
- ✓ effettuare **attività formativa** direttamente o su richiesta
- ✓ effettuare **ricerche sanitarie finalizzate** a verificare lo stato di salute dei lavoratori o gli eventuali fattori di rischio presenti in azienda attraverso

- campionamenti ambientali, **visite mediche e monitoraggio biologico**
- ✓ svolgere **sopralluoghi e ispezioni** per vigilare che la normativa di prevenzione sia applicata nelle aziende con dipendenti
- ✓ eseguire **indagini** anche per conto della Magistratura, specie in occasione di **infortuni e malattie professionali**.

Se l'operatore del Dipartimento, nel corso di un sopralluogo, accerta che il datore di lavoro ha violato una norma, rileva la contravvenzione, stabilendo le modalità per intervenire e un termine entro il quale può mettersi in regola e accedere esclusivamente ad una sanzione amministrativa. Nel caso in cui il datore di lavoro non regolarizzi tale situazione o non paghi la contravvenzione, del reato si occuperà la Magistratura.

Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL

1 MASSA CARRARA

Via Marconi, 9 Loc. Pontecimato
54033 CARRARA
Tel. 0585/767917 / 32 - Fax 0585/767919
800 487328

2 LUCCA

Via di Tiglio, 292
55061 Capannori LUCCA
Tel. 0583/449214/90 - Fax 0583/449295
800 535165

3 PISTOIA

Piazza della Resistenza, 4
51010 Massa e Cozzile PISTOIA
Tel. 0572/927920/3 - Fax 0572/927921
800 204040

4 PRATO

Via Ferrucci, 95/D
59100 PRATO
Tel. 0574/435502 - Fax 0574/435501
800 554952

5 PISA

Galleria G.B Gerace, 14 - 56124 PISA
Tel. 050/954438 - Fax 050/954424
800 663310

6 LIVORNO

Via Savonarola, 82
57023 Cecina LIVORNO
Tel. 0586/614433 - Fax 0586/614470
800 271171

7 SIENA

Strada del Ruffolo
53100 SIENA
Tel. 0577/586403 - Fax 0577/586104
800 354529

8 AREZZO

Ospedale San Donato Via P. Nenni
52100 AREZZO
Tel. 0575/255971 - Fax. 0575/255955
800 754482

9 GROSSETO

Viale Cimabue, 109
58100 GROSSETO
Tel. 0564/485653 - Fax. 0564/485661
800 579579

10 FIRENZE

Via di San Salvi, 12
50135 FIRENZE
Tel. 055/6263666 - Fax. 055/6263665
800 432270

11 EMPOLI

Via del Giardino, 62/A
50053 EMPOLI
Tel. 0571/704801 - Fax. 0571/704808
800 514236

12 VIAREGGIO

Via Garibaldi, 92
55045 PIETRASANTA
Tel. 0584/6058848 - Fax 0584/792065
800 235303

Il Numero Verde segnalato in ogni dipartimento di prevenzione dà informazioni per la sicurezza sul lavoro

L'Informazione, la Formazione, l'Addestramento

Il datore di lavoro deve formare, informare e addestrare tutti i lavoratori ad operare in modo corretto. Non devono essere confusi come

interventi simili e devono essere effettuati in orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore.

**INFORMAZIONE = SAPERE FORMAZIONE = SAPER ESSERE
ADDESTRAMENTO = SAPER FARE**

L'Informazione: il sapere

L'informazione è il trasferimento di conoscenze, dati e notizie di carattere normativo, procedurale, organizzativo e tecnico-scientifico dal datore di lavoro ai lavoratori e all'RLS.

Può essere data mediante **dispense - manifesti e depliant - assemblee - avvisi e cartelli**.

Il lavoratore deve ricevere un'adeguata informazione su:

quali sono i rischi per la sicurezza e la salute presenti in azienda e quali

sono quelli a cui è esposto direttamente nel corso della sua attività

- come comportarsi per ridurre i rischi al minimo e per proteggersi da essi
- cosa fare in caso di incidente, pericolo o incendio
- chi è il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, chi è il medico competente e quali sono i lavoratori a cui rivolgersi in caso di emergenza.



È reato la rimozione o l'omissione, per colpa o per dolo, delle cautele o delle difese contro gli infortuni del lavoro (Codice Penale)

La Formazione: il saper essere

La formazione è il trasferimento di conoscenze, dati e notizie al lavoratore attraverso la sua partecipazione ad **interventi formativi (corsi)**.

È auspicabile che siano previste non solo lezioni tradizionali, ma anche metodologie che permettono al lavoratore di partecipare attivamente (ad esempio esercitazioni, *discussioni in aula*, lavori di gruppo, *simulazioni*).



Il datore di lavoro deve assicurarti una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al tuo posto di lavoro ed alle tue mansioni.

Il lavoratore deve essere formato:

- ⇨ quando assunto
- ⇨ quando trasferito ad altra mansione
- ⇨ quando vengono introdotte nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie,

nuove sostanze e preparati pericolosi. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi.

L'Addestramento: il saper fare

L'addestramento è il trasferimento di modalità operative e procedure corrette attraverso prove pratiche.

Se il lavoratore utilizza macchinari complessi come ad esempio la mietitrebbiatrice, è necessario imparare le corrette manovre e procedure sotto la supervisione di un esperto.

Inoltre è obbligatorio che sia addestrato per utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di terza categoria, vale a dire quelli che salvaguardano da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente e i DPI che proteggono l'udito.



Valutare i rischi significa soprattutto conoscere l'ambiente di lavoro

I Dispositivi di protezione individuale

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono tutti quegli indumenti e attrezzature che il lavoratore deve

indossare e/o utilizzare per proteggersi da rischi specifici.



Ricorda: gli ordinari indumenti da lavoro (ad esempio la tuta in cotone) non sono dispositivi di protezione individuale e quindi non ti proteggono da nessun rischio.

Il datore di lavoro, prima di fornire misure di protezione individuali come i DPI, deve comunque realizzare tutte le misure preventive per cercare di eliminare o almeno diminuire i rischi.

È importante che il datore di lavoro scelga insieme al lavoratore i DPI che deve utilizzare, in questo modo può fargli presenti eventuali esigenze e necessità.

Il datore di lavoro deve quindi:

- ⇒ individuare i DPI adeguati a proteggere il lavoratore dai rischi e aggiornare la scelta ogni qualvolta interviene una variazione significativa
- ⇒ mantenere in efficienza i DPI e assicurare le condizioni d'igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie
- ⇒ provvedere che il lavoratore utilizzi i DPI soltanto per gli usi previsti e conformemente alle informazioni del fabbricante
- ⇒ fornire informazioni sui rischi dai quali il DPI protegge e istruzioni comprensibili per l'uso

- ⇒ destinare ogni DPI ad un uso personale. Se si richiede l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, deve prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori
- ⇒ assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, lo specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. In ogni caso il lavoratore deve essere addestrato se utilizza DPI di terza categoria e DPI per la protezione dell'udito.



Il datore di lavoro deve innanzitutto realizzare le possibili misure preventive, successivamente quelle protettive

Il lavoratore deve:

- ⇨ sottoporsi agli interventi di formazione e addestramento previsti dal datore di lavoro
- ⇨ utilizzare i DPI messi a sua disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'eventuale addestramento
- ⇨ aver cura dei suoi DPI
- ⇨ non modificarli
- ⇨ al termine dell'utilizzo seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI
- ⇨ segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai dirigenti o ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato durante l'uso dei DPI.

In base al danno da cui devono proteggere, i DPI si suddividono nelle seguenti categorie:

I° categoria

Sono i Dispositivi che tutelano i lavoratori dalla possibilità di subire danni di lieve entità (es. indumenti per proteggere da ordinari fenomeni atmosferici, guanti per lavori di giardinaggio, guanti per proteggere da soluzioni detergenti diluite, copricapo leggeri, occhiali da sole, ecc.).

Questi DPI devono avere una etichetta con Marchio CE.

II° categoria

Sono tutti quelli esclusi dalla I e III categoria (es. quelli che proteggono l'udito, guanti per la difesa da rischi meccanici, ecc.).

Questi DPI devono avere una etichetta con Marchio CE e l'anno di omologazione del DPI.

III° categoria

Sono i DPI che tutelano da rischi di morte o di lesioni gravi (es. protezione delle vie respiratorie da sostanze chimiche tossiche, dispositivi anticaduta, ecc.).

Questi DPI devono avere l'etichetta con Marchio CE, l'anno di omologazione del DPI e il codice di identificazione dell'Organismo che ha notificato l'omologazione.



L'imprenditore, nell'esercizio dell'impresa, è tenuto ad adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (Codice Civile)

Ogni DPI immesso sul mercato o l'imballaggio che lo contiene deve avere quindi il **marchio CE** ed essere corredato di "**nota informativa del fabbricante**" scritta in modo preciso e comprensibile, con il nome e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore e con:

- ⇒ le istruzioni per il deposito, l'impiego, la pulizia, la manutenzione, la revisione e disinfezione. Per quanto riguarda i prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante questi non devono avere alcun effetto nocivo per il DPI o per l'utilizzatore
- ⇒ gli accessori utilizzabili con il DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati
- ⇒ le classi di protezione adeguate ai diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione
- ⇒ la data o il termine di scadenza del DPI o dei componenti
- ⇒ il tipo di imballaggio appropriato per trasportare il DPI
- ⇒ il significato delle indicazioni e dei pittogrammi riportati
- ⇒ il nome, l'indirizzo, il numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione del DPI.



Per effettuare i lavori agricoli in genere devi indossare sempre calzature provviste di suola antiscivolo e puntale rinforzato antischiacciamento, nonché un abbigliamento idoneo alle condizioni meteorologiche del momento. Eventuali altri DPI da indossare quando svolgi determinati compiti sono indicati all'interno delle specifiche parti.



Il lavoratore può chiamare gli operatori del Dipartimento di Prevenzione della propria Azienda USL nel caso non siano rispettate le norme di sicurezza e igiene

Il primo soccorso e la gestione dell'emergenza

Con "primo soccorso" si intendono tutte quelle operazioni da compiere per prestare aiuto a chi è rimasto vittima di un incidente o un malore, in attesa che intervenga personale sanitario qualificato.

È un momento particolarmente delicato, da affrontare con calma e sicurezza. Sapere "cosa fare e come" e "cosa non fare", senza intendere di sostituirsi al medico, in molti casi è decisivo per il buon esito del soccorso.

Per questo il datore di lavoro deve far sì che tutti i lavoratori in azienda conoscano le più elementari nozioni di primo soccorso per affrontare al meglio emergenze di questo tipo. Inoltre deve individuare i **lavoratori addetti**

ad attuare le misure di pronto soccorso e gestire l'emergenza.

I lavoratori addetti al pronto soccorso devono essere formati da personale specializzato con **corsi teorici e pratici**, che li mettano in grado di attuare le misure di primo intervento e l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

Per le aziende con più di 5 lavoratori i corsi devono avere una durata minima di 16 ore, mentre per quelle con 5 o meno lavoratori il corso deve avere una durata minima di 12 ore. Entrambi i corsi devono essere svolti nell'arco di 3 giorni.



Se il datore di lavoro ti nomina "addetto al pronto soccorso e all'emergenza" non puoi rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo.



Per gli adempimenti relativi al Pronto soccorso le aziende agricole si suddividono in tre fasce a seconda degli occupati:

- Aziende gruppo **A**: quelle con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato
- Aziende gruppo **B**: quelle con 3 o più lavoratori
- Aziende gruppo **C**: quelle con meno di 3 lavoratori



Il medico competente deve aiutare il datore di lavoro a individuare le attrezzature aziendali utili per il pronto soccorso



Nel caso tu debba prestare soccorso a qualcuno che ha avuto un infortunio o un malore ricordati di: 1. non perdere la calma - 2. chiamare immediatamente il più vicino punto di soccorso o il 118 - 3. non sostituirti al medico o a soccorritori qualificati - 4. non fare nulla se non sei assolutamente certo e sicuro di quello che devi fare.

L'Organizzazione del pronto soccorso:

Nelle aziende con meno di 3 lavoratori deve esserci il **pacchetto di medicazione**.

*Mentre nelle aziende con 3 o più lavoratori deve esserci la **cassetta di pronto soccorso**.*

Se l'azienda agricola ha più di 5 lavoratori a tempo indeterminato, il datore

di lavoro deve prendere contatto con l'Azienda Sanitaria competente per territorio, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.

Tutte le aziende devono mettere a disposizione un mezzo di comunicazione (esempio telefono cellulare, ricetrasmittente) idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel caso di lavoratori che devono operare in luoghi isolati e/o distanti dal centro aziendale, è indispensabile che il datore di lavoro fornisca loro un pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione per raccordarsi con l'azienda in modo tempestivo e potere attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario.

Sulla base dei rischi specifici presenti in azienda, il datore di lavoro deve fornire agli addetti al pronto soccorso le attrezzature minime di equipaggiamento

ed i DPI appropriati a tale compito. Tutte queste attrezzature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custodite in luogo idoneo e facilmente accessibile.



Lavorare in agricoltura ti espone a molti rischi per la salute e la sicurezza. Per questo è consigliabile operare in coppia, portando acqua potabile, un pacchetto di primo soccorso ed un telefono cellulare che, in caso di necessità, permette di avere un'assistenza immediata.



Le attrezzature per il soccorso devono essere complete e custodite in un luogo facilmente accessibile, individuabile con segnaletica appropriata



Vademecum per una agricoltura in sicurezza

1. la tutela della salute dei lavoratori
2. il centro aziendale
3. le attrezzature agricole
4. i rischi per la salute

Progetto di informazione realizzato
con contributo INAIL
(Incentivi alla Prevenzione di cui
al D.Lgs. n. 38/2000 art. 23 lett. b)

a cura

Regione Toscana Giunta Regionale
Direzione Generale del diritto alla salute
e delle politiche di solidarietà
Settore Prevenzione e Sicurezza

In collaborazione con

Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende USL

Catalogazione nella pubblicazione (CIP) a cura
della Biblioteca della Giunta regionale toscana:

Vademecum per una agricoltura in sicurezza: 1. la
tutela della salute dei lavoratori 2. il centro aziendale 3.
le attrezzature agricole 4. i rischi per la salute.
Progetto di informazione realizzato con contributo INAIL

I. Toscana. Direzione generale del diritto alla salute e
delle politiche di solidarietà 1. Aziende agricole – Addetti
– Sicurezza sullavoro
363.119633



Edizioni Regione Toscana
Redazione, grafica di impaginazione e stampa
p.o produzioni editoriali, grafiche e multimediali
del Centro stampa Giunta regionale

Tiratura copie 10.000
Distribuzione gratuita

Giugno 2005

Perché un Vademecum

L'attività agricola è il comparto produttivo che, con quello delle costruzioni, registra il più alto numero di infortuni e di malattie professionali.

Le ragioni di questa pericolosità sono molteplici, vanno dalla intensa specializzazione produttiva, all'elevata meccanizzazione, alla scarsa professionalità di molti lavoratori (basti pensare che per guidare una macchina complessa come la mietitrebbiatrice è sufficiente avere la patente auto!), alle mutevoli condizioni climatiche ed ambientali dove il lavoratore è chiamato ad operare.

I costi che la società è costretta a pagare per questa "non sicurezza" sono elevati, sia in termini di vite umane e sofferenze, sia in termini di risorse finanziarie da destinare all'assistenza sanitaria e alle rendite infortunistiche. Numerose sono le leggi che, nel tempo, hanno consentito di aumentare i livelli di sicurezza e igiene nelle aziende e l'emanazione del Decreto Legislativo 626 del 1994 ha costituito uno strumento in più per tutelare la salute di tutti i lavoratori favorendo il processo di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali. Questo Vademecum, suddiviso in quattro fascicoli si propone non solo di mettere a fuoco le problematiche più importanti legate al mondo agricolo (tutela della salute, il centro aziendale, le attrezzature, i rischi fisico, chimico, biologico,) ma anche di dare al lavoratore alcune indicazioni utili per lavorare sempre più in sicurezza.

Enrico Rossi

*Assessore al diritto alla salute
Regione Toscana*